



**Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”. Articolo 5.**

**Istituzione del Registro della Rete dei Cammini Veneti (RCV) e individuazione di modalità e termini per l’iscrizione, l’aggiornamento e la pubblicizzazione**

### **Premesse**

Con la legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” la Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell’offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all’aria aperta

Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la Rete dei Cammini Veneti, di seguito denominata RCV, prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che colleghino fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.

In particolare la RCV ricomprende, secondo i criteri definiti dall’art. 2 della L.R. n. 4/2020:

- a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
- b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
- c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
- d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 4.

L’art. 5 della L.R. n. 4/2020 (“Registro della RCV”) stabilisce che entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge sia istituito presso la Giunta regionale il Registro della Rete dei Cammini Veneti al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell’articolo 2, lettere a), b), c), d) della legge stessa

### **Istituzione del Registro della Rete dei Cammini Veneti (RCV)**

Si istituisce il Registro della Rete dei Cammini Veneti (RCV) che individua, per ogni Cammino riconosciuto dalla Regione quale cammino locale di interesse regionale, i seguenti dati: il soggetto gestore, il tracciato del cammino e la relativa cartografia; le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i



15efc583



luoghi interessati nel cammino; gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

### Modalità e termini per l'iscrizione, l'aggiornamento e la pubblicizzazione del Registro della RCV

#### Iscrizione

I Cammini che possono essere iscritti alla RCV vengono articolati nelle seguenti quattro sezioni del Registro, conformemente alla classificazione di cui all'art. 2 della L.R. n. 4/2020:

#### Sezione 1 - Itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale (lett. a).

Gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa sono percorsi culturali, riconosciuti mediante una certificazione rilasciata dal Consiglio d'Europa, finalizzati a promuovere la cultura, la storia e la memoria europee condivise, con riferimento anche ad alcuni valori fondamentali promossi dal Consiglio d'Europa quali la democrazia, i diritti umani e gli scambi interculturali nel quadro del turismo culturale. Gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa non si traducono necessariamente in un percorso fisico da compiere a piedi e possono anche essere composti da un insieme di elementi culturali interessati all'itinerario, quali musei, comuni o enti locali raggruppati in un'unica associazione ombrello.

Il programma che ha portato alla nascita e allo sviluppo degli itinerari culturali è stato avviato dal Consiglio d'Europa nel 1987, a seguito della Dichiarazione di Santiago di Compostela, e ha sede dal 1998 a Lussemburgo presso l'Istituto europeo degli itinerari culturali (EICR). L'EICR è responsabile della gestione del programma degli itinerari culturali, garantendo i collegamenti tra le associazioni che sottendono ai percorsi, la rete delle Università, il Consiglio d'Europa. L'istituto organizza diversi incontri annuali tra le parti interessate dal programma, opera la certificazione di nuovi percorsi culturali, valuta ogni tre anni gli itinerari certificati e ne cura la promozione. Dal 2010, il processo di valutazione e assegnazione della certificazione è gestito dall'Accordo parziale allargato sugli itinerari culturali (APE).

A tutto il 2019 risultano riconosciuti 38 itinerari culturali, 26 dei quali interessano l'Italia. A questi si aggiungono due ulteriori itinerari in fase di valutazione, che interessano entrambi l'Italia.

#### Elenco degli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa che interessano l'Italia

	ITINERARI CERTIFICATI	Anno di certificazione
1	Le vie del Cammino di Santiago di Compostela	1987
2	La Via Francigena	1994
3	Gli Itinerari del patrimonio Al-Andalus	1994
4	La Rotta dei Fenici	2003
5	Le Vie europee di Mozart	2002
6	L'Itinerario Europeo del Patrimonio Ebraico	2004
7	L'Itinerario di San Martino di Tours	2005
8	I Siti Cluniacensi in Europa	2005
9	Le Rotte dell'Olivo	2005
10	Transromanica. Gli Itinerari del patrimonio romanico europeo	2007
11	Iter Vitis, il cammino della vigna	2009
12	L'Itinerario europeo delle abbazie cistercensi	2010
13	L'Itinerario europeo dei cimiteri	2010
14	I Cammini dell'arte rupestre preistorica	2010
15	Itinerario europeo delle città termali storiche	2010
16	Itinerario europeo della ceramica	2012



15efc583



17	Le Strade degli Ugonotti e dei Valdesi	2013
18	ATRIUM. Architettura dei regimi totalitari del XX secolo nella memoria urbana europea	2014
19	La Rete dell' Art Nouveau	2014
20	Gli itinerari europei dell'imperatore Carlo V	2015
21	Destinazione Napoleone	2015
22	Itinerario degli impressionismi	2018
23	Via Carlo Magno	2018
24	Itinerario europeo del patrimonio industriale	2019
25	L'itinerario della liberazione dell'Europa	2019
26	Le Vie della Riforma	2019
	<b>Itinerari candidati</b>	
	Le vie dei Longobardi attraverso l'Europa	
	La via del cioccolato	

Ai fini dell'iscrizione di un itinerario culturale del Consiglio d'Europa – certificato o in corso di valutazione - nel Registro dei Cammini Veneti, nel rispetto delle finalità e dei criteri della L.R. 4/2020, l'itinerario deve essere un percorso materialmente individuato e segnalato, che interessa il territorio del Veneto, percorribile a piedi, che colleghi luoghi e siti di interesse culturale propri del tema dell'itinerario ubicati in Veneto.

La richiesta di iscrizione dell'Itinerario culturale al Registro della RCV, corredata dalla documentazione relativa al percorso, deve essere presentata alla Giunta regionale – Direzione Turismo - da parte dell'ente/istituzione/associazione formalmente individuato quale soggetto di riferimento per l'itinerario, con particolare riferimento alla parte del percorso ubicata in Veneto.

Il Direttore della Direzione Turismo, previa verifica dei requisiti, provvede entro trenta giorni con proprio decreto all'iscrizione al Registro della RCV o al rigetto dell'istanza di iscrizione per mancanza dei requisiti stessi.

## **Sezione 2 - Cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate (lett. b).**

Questa tipologia di Cammini di interesse interregionale fa riferimento all'”Atlante dei Cammini d'Italia” ed al relativo portale dedicato ai cammini, attivato in occasione dell'Anno Nazionale dei Cammini 2016 e formalizzato sulla base della direttiva del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo “2016 – Anno dei Cammini d'Italia” del 16 dicembre 2015, n. 567.

Ai fini della direttiva sono considerati “Cammini” gli itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati.

Per le finalità della Direttiva, è stato istituito presso il MIBACT un comitato di coordinamento aperto alla partecipazione delle Regioni e degli enti territoriali.

Nell'ambito delle azioni previste dalla direttiva vi era anche quella della redazione di un elenco degli itinerari culturali, su base regionale, aggiornato e completo di almeno i seguenti elementi: il percorso, l'eventuale ente, pubblico, privato o associativo che gestisce e promuove il percorso; l'appartenenza a circuiti internazionali/europei, le strutture e i servizi turistico-culturali ad esso collegati; le eventuali iniziative di promozione/valorizzazione già realizzate.

Ai fini dell'inclusione in un Atlante dei Cammini d'Italia, i cammini censiti sono stati valutati sulla base di una serie di 11 criteri di carattere qualitativo: percorsi fisici lineari e fruibili; presenza di segnaletica orizzontale e/o verticale per ogni tappa; percorso fruibile in sicurezza; percentuale di strade asfaltate non



15efc583



superiore al 40%; tappe dotate di tutti i servizi di supporto al camminatore; descrizione online sul sito di riferimento di ogni tappa; servizio di alloggio e ristorazione entro 5 km dal cammino; presenza di un organo di governo del cammino; garantire la vigilanza e la manutenzione del percorso; georeferenziazione del percorso; sito del cammino costantemente aggiornato.

L'Atlante dei Cammini, elaborato dal MIBACT con il supporto delle Regioni e degli enti territoriali, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed aggiornato con cadenza biennale dallo stesso Ministero.

Alla data attuale risultano pubblicati nell'Atlante dei Cammini d'Italia – e quindi riconosciuti dal MIBACT sulla base dei criteri di iscrizione– i seguenti Cammini interregionali che interessano il Veneto:

- Cammino Via Claudia Augusta
- Cammino Via Romea Germanica
- Cammino di Sant'Antonio
- Cammino Romea Strata

La richiesta di iscrizione al Registro della RCV da parte dei Cammini inseriti nell'Atlante dei Cammini d'Italia deve essere presentata alla Giunta regionale – Direzione Turismo - da parte dell'ente/istituzione di riferimento formalmente individuato dal MIBACT.

Il Direttore della Direzione Turismo provvede entro 30 giorni con proprio decreto all'iscrizione al RCV.

### **Sezione 3 - Cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali (lett. c).**

L'iscrizione al Registro avviene, con decreto del Direttore della Direzione Turismo, entro 30 giorni dalla formale stipula dell'intesa o accordo fra la Regione Veneto e le altre Regioni e/o enti locali coinvolti nella progettazione e realizzazione del Cammino Interregionale.

### **Sezione 4 - Cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale (lett. d).**

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di riconoscimento del cammino, secondo le procedure approvate, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4/2020, dalla Giunta regionale, il Cammino viene iscritto al Registro dei Cammini della Rete Veneta dei Cammini (RVC), con decreto del Direttore della Direzione Turismo.

### **Aggiornamento e pubblicizzazione**

Il Registro della Rete dei Cammini Veneti (RCV) viene aggiornato, con cadenza semestrale, con decreto del Direttore della Direzione Turismo.

Il Registro, aggiornato a cura della Direzione Turismo, è pubblicato sul sito della Giunta regionale – Sezione Turismo.



15efc583

